



COMUNE DI LOZZO DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

ART.146, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 42/2002 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE IN FORMA ASSOCIATA - APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI.

L'anno duemilaundici addì diciannove del mese di gennaio alle ore 11:30 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	MANFREDA Mario	Sindaco	X	
2.	PIAZZA Apollonio	Assessore	X	
3.	BALDOVIN Cristian	Assessore	X	
4.	ZANELLA Miriam	Assessore	X	
5.	TURCO Giuseppe	Assessore		X

Assiste il Segretario Comunale: **Dott. MOLINARI Mario.**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Dott. MANFREDA Mario** nella qualità di **Sindaco** ed espone l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

✓ Il sottoscritto DEL FAVERO Geom. Ubaldo, responsabile dell'area Tecnica, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto, ai sensi dell'art.49 - I comma - del Decreto Legislativo n.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.TO - Geom. Ubaldo Del Favero -

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, nr. 42, e ss.mm.ii., regola la procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per gli interventi da intraprendere su immobili ed aree di interesse paesaggistico, prevedendo la differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- che il medesimo art. 146 dispone che la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi dei propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche ma che può anche delegarne l'esercizio a province o a forme associative e di cooperazione tra enti locali ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- che, sulla scorta del sopra descritto quadro normativo, la Regione Veneto ha intrapreso la necessaria verifica della sussistenza dei suddetti requisiti per l'attribuzione della delega all'esercizio delle funzioni paesaggistiche nei confronti dei potenziali destinatari di legge, fornendo apposite indicazioni ai Comuni del Veneto con DGR nr. 835 del 15.03.2010;
- che la suddetta verifica regionale deve essere completata entro il 31.12.2010, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 della L.R. n. 26/2009;

VISTO che con la deliberazione della Giunta n.72 del 17.11.2010, esecutiva, veniva stabilito:

- di procedere all'esercizio in forma associata delle funzioni paesaggistiche di cui all'art. 146, comma 6, del D.Lgs 42/2004 e successive modificazioni, così da garantire la distinzione con le funzioni in materia urbanistico-edilizia che rimangono in capo ai singoli Comuni;
- di approvare, in attesa di formalizzare la relativa convenzione con apposita deliberazione consiliare, un accordo-quadro disciplinante l'esercizio di detto servizio associato;

VISTO che con deliberazione consiliare n.29 in data 17.12.2010 è stata approvata la convenzione istitutiva della Commissione intercomunale per la gestione dei procedimenti di autorizzazione ambientale in forma associata;

CONSIDERATO che agli artt. 10 e 12 della convenzione suddetta è prevista la elaborazione un regolamento per il funzionamento della Commissione, elaborato dai tecnici dei Comuni aderenti

ESAMINATO lo schema di regolamento allegato al presente provvedimento;

DOPO breve discussione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 della normativa predetta;

CON voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l'unito schema di regolamento della Commissione per la gestione dei procedimenti di autorizzazione ambientale in forma associata tra i Comuni di Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore e la Comunità Montana Centro Cadore, composto di n.6 articoli parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. trasmettere copia del presente atto alla Comunità Montana Centro Cadore che svolge le funzioni di supporti amministrativo della Commissione.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE IN FORMA ASSOCIATA (ARTT. 10 E 12 DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA)

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la costituzione, il funzionamento e il protocollo procedurale della Commissione Intercomunale per la gestione dei procedimenti di autorizzazione ambientale in forma associata, per i Comuni di Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, come previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
2. L'approvazione del presente Regolamento da parte dei Comuni di cui al comma 1, costituisce adempimento obbligatorio ai sensi dell'art. 12 della Convenzione istitutiva del servizio in forma associata.
3. Copia dell'atto di approvazione da assumersi con deliberazione di Giunta, va inviata dai Comuni aderenti alla Comunità Montana Centro Cadore.

Articolo 2 – Costituzione della Commissione Intercomunale

1. Entro 7 giorni dalla richiesta formale della, Comunità Montana Centro Cadore (d'ora in avanti Ente capofila), i Comuni aderenti provvedono alla designazione di un rappresentante scelto tra il proprio personale tecnico che per la mansione svolta abbia maturato sufficiente esperienza e preparazione in materia di bellezze naturali, finalizzata alla trattazione, valutazione e all'espletamento delle procedure relative agli interventi ricadenti in zona vincolata, come previsto dall'art. 2 della Convenzione Istitutiva del servizio associato. I Comuni aderenti possono sostituire in ogni momento il loro rappresentante tecnico, con altro soggetto avente i requisiti prescritti.
2. Entro 7 giorni dal ricevimento delle designazioni l'Ufficio Segreteria dell'Ente capofila, provvede alla convocazione dei tecnici individuati per l'attuazione delle procedure di cui all'art. 5 della Convenzione Istitutiva, in ordine alla nomina dei tre componenti della Commissione. Tale nomina avviene con votazione palese, sulla base delle proposte emerse in seno alla seduta che sarà valida con la presenza della maggioranza assoluta dei tecnici designati. I componenti eletti restano in carica per 12 mesi e potranno comunque essere sostituiti in caso di impedimento o necessità motivata. Alla scadenza del mandato i tecnici individuati dai Comuni provvedono alla elezione di tre nuovi componenti per lo stesso periodo e così fino al termine del quinquennio previsto dalla convenzione Istitutiva, salva eventuale proroga della durata della stessa.
3. La Commissione Intercomunale elegge nel suo seno, con votazione palese, il Responsabile del Procedimento cui competono le funzioni di cui all'art. 6 della Convenzione Istitutiva, qui integralmente richiamate. Con le stesse modalità elegge anche il Vice Responsabile del Procedimento che sostituisce il primo in caso di sua incompatibilità o altro impedimento. In particolare il Responsabile del Procedimento deve astenersi dall'esercizio delle sue attribuzioni qualora l'istanza da esaminare provenga dal suo stesso Comune di appartenenza. In detto caso le funzioni di cui sopra vengono svolte dal Vice Responsabile.
4. Le funzioni del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Istitutiva sono le seguenti:
 - Convoca e presiede la Commissione Intercomunale.
 - Sottoscrive le comunicazioni interprocedurali, la relazione tecnica illustrativa e i provvedimenti finali previsti dalle funzioni in materia paesaggistico-ambientale, in particolare quelli previsti dalla prassi ordinaria di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e dalla prassi semplificata di cui agli articoli 3 e 4 del DPR 139/2010;
 - Convoca la Conferenza dei servizi, ove prevista.

Articolo 3 - Competenze della Commissione Intercomunale

1. Alla Commissione Intercomunale sono attribuite le competenze di cui all'art. 146 comma 7 del Codice Beni Culturali e del Paesaggio e all'art. 4 DPR 139/2010 di seguito elencate:
 - Verifica che l'istanza sia dotata dell'attestazione di conformità urbanistico – edilizia rilasciata dal Comune competente;
 - Verifica dei presupposti per l'esenzione dalla procedura di compatibilità paesaggistica di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 146 del Codice;
 - Esame delle istanze e della documentazione di progetto, richiedendo, ove ritenuto necessario, le opportune integrazioni ovvero provvedendo agli accertamenti del caso, anche mediante sopralluogo;
 - Espressione del parere sulla compatibilità tra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato, verificando in particolare la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico o nei piani paesaggistici ovvero la compatibilità dello stesso rispetto al contesto ambientale di riferimento;
 - Redige, sulla base del proprio parere, la relazione tecnica illustrativa di cui al comma 7, ultimo periodo, dell'art. 146, da unire al progetto da trasmettere al Soprintendente per il proseguo dell'iter ai sensi di legge;
 - Partecipa, attraverso il responsabile del procedimento o tecnico da esso delegato, alla Conferenza dei servizi di cui al comma 9 del citato articolo 146, qualora indetta.

Allorché la domanda di autorizzazione paesaggistica sia presentata sotto la forma della procedura semplificata di cui al DPR 139/2010, la Commissione:

- Verifica che l'istanza sia dotata dell'attestazione di conformità urbanistico – edilizia rilasciata dal Comune competente;
- In caso di non conformità, dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, informandone l'interessato ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Valuta le deduzioni e si esprime in relazione ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del DPR 139/2010;
- Redige una motivata proposta di accoglimento della domanda, da inviare alla Soprintendenza, in base ai presupposti di compatibilità paesaggistica di cui al presente articolo.

Come previsto dall'art. 7 della Convenzione Istitutiva, la Commissione Intercomunale è chiamata a gestire l'iter procedurale rispettando i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione della Pubblica Amministrazione, ponendosi l'obiettivo della snellezza burocratica ed evitando qualsiasi appesantimento della procedura, mantenendo le proprie competenze e richieste nello stretto indispensabile all'espletamento dell'attività istruttoria. A tale fine la Commissione si dota di un protocollo operativo contenente la modulistica da impiegare e le modalità organizzative per l'espletamento del mandato.

La Commissione è tenuta, qualora richiesto, a fornire consulenza preventiva ai progetti più complessi, con priorità alle esigenze degli Enti Associati in relazione alle opere pubbliche da essi programmate.

Articolo 4 – Supporto amministrativo della Commissione Intercomunale

1. Il supporto amministrativo della Commissione Intercomunale è svolto dall'Ente capofila, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione Istitutiva. La struttura amministrativa provvede ai seguenti adempimenti:
 - accettazione e registrazione delle domande;
 - tenuta dei verbali;
 - formazione dell'elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 146, comma 13, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio,

- redazione ed inoltro delle comunicazioni con gli interessati, con la Soprintendenza e con i Enti Associati, nonché, ove necessario, a fornire ogni necessaria collaborazione al corretto esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate.
- 2. Le riunioni della Commissioni Intercomunale si tengono di norma presso la sede dell'Ente capofila. Delle riunioni è tenuto un sintetico verbale redatto da un dipendente dell'Ente capofila.
- 3. L'Ente Capofila provvede entro il mese di novembre di ogni anno, alla liquidazione delle competenze spettanti ai componenti della Commissione, come previste dell'allegato A alla Convenzione Istitutiva, nonché alla rendicontazione della spese complessive per il rimborso dei Comuni aderenti, ai sensi dell'allegato richiamato.

Articolo 5 – Consulenze esterne

1. Ai sensi dell'art. 9 della Convenzione Istitutiva, per interventi di particolare interesse o complessità, la Commissione può avvalersi del parere consultivo non obbligatorio di esperti esterni in materia di bellezze naturali, tutela dell'ambiente e del paesaggio, ricercandoli prioritariamente tra quelli facenti già parte delle attuali Commissioni Edilizie Integrate (ex art. 6 della L.R. 63/1994).

Articolo 6 – Efficacia del Regolamento e norme di riferimento

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte degli Enti aderenti e dell'Ente capofila, e successiva pubblicazione all'Albo.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla Convenzione Istitutiva e alle disposizioni di cui al TUEL 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE
F.to Dott. MANFREDA Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MOLINARI Mario

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lozzo di Cadore, 21 GEN 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario MOLINARI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 40 /Reg. Pubbl.

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune - a partire dal _____ - ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi art.124 - comma 1 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi 24 GEN 2011

IL MESSO COMUNALE
F.to DE MARTIN Angelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ e contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Addi _____

IL MESSO COMUNALE
F.to DE MARTIN Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MOLINARI Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
- E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - D.Lgs. 18.08.2000, n.267 in data _____.
- E' stata revocata con delibera G.C. / C.C. n° _____ del _____.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MOLINARI Mario